

RIUNIONE INTERCOIR AERONAUTICA MILITARE 27-28 FEBBRIO 2019

Sommario

PREMESSA	1
1. CATEGORIA B RUOLO MARESCIALLI	1
Introduzione correttivi	1
Proposte normative	2
a) Avanzamento al grado di luogotenente	2
a.1) Modifica all'articolo 2251 ter C.O.M.	2
a.2) Modica art. 1282 C.O.M.	2
a.3) Requisiti per l'accesso alla qualifica di 1° luogotenente	2
b) Adeguamento delle mansioni dei Primi Marescialli e assegno di valorizzazione per il ruolo marescialli a sviluppo direttivo (art. 627 comma 5 e art. 839 comma 2 c.o.m.)	3
c) Formazione aliquota di avanzamento	3
d). Personale congedato successivamente alla maturazione del periodo minimo di permanenza per l'avanzamento al grado successivo	3
e) Tabella equiparazione (art. 930 del c.o.m.)	4
2. CATEGORIA C RUOLO SERGENTI	4
Introduzione.....	4
Proposte normative	4
Introduzione carriera aperta al ruolo Marescialli	4
3. CATEGORIA D RUOLO GRADUATI	4
Introduzione	4
Proposte normative.....	5

PREMESSA

I delegati nazionali CoIR delle categorie B, C e D dell'Aeronautica Militare, nei giorni 26-28 febbraio 2019 si sono riuniti per ruoli ed hanno elaborato le proposte che vengono riunite nel presente documento.

1. CATEGORIA B RUOLO MARESCIALLI

Introduzione correttivi

In via preliminare questo Consesso ritiene essenziale rappresentare agli Organi Superiori e a tutte le Istituzioni il diffuso e profondo malcontento del ruolo marescialli per gli ulteriori danni di carriera e professionali determinati del recente riordino delle carriere attuato dal D.lgs. n. 94/2017.

Si contesta in primo luogo la scelta Governativa di impiegare per altri ruoli le risorse economiche normativamente previste per il solo personale non dirigente imponendo conseguentemente delle scelte normative che hanno "disordinato" e penalizzato per l'ennesima volta, alla pari degli altri riordini, il personale non dirigente.

I delegati oggi riuniti rappresentano, inoltre, e senza alcun indugio, il profondo e diffuso malcontento dei Primi Marescialli che alla data in vigore del D.lgs. n. 94/2017 avevano meno di otto anni di grado e di tutti i Marescialli di Prima classe che, senza alcuna concreta ragione professionale, si sono visti mortificare la carriera arrivando a subire fino a 14 anni di valutazione nel c.d. calderone determinato dal precedente sistema di valutazione. Trattasi di militari che in prevalenza hanno una anzianità anagrafica tale che non gli permetterà di raggiungere il grado apicale prima del collocamento in congedo, mortificando le opportunità che venivano invece riconosciute nel precedente sistema di avanzamento. A questo si aggiunga un concreto demansionamento determinato dal medesimo riordino e l'ulteriore e ingiustificata introduzione di un ulteriore grado apicale rendendo ancora più arduo lo sviluppo di carriera del ruolo, mentre ciò non è avvenuto per gli altri ruoli della forza armata, alcuni dei quali, si sono visti attribuire, oltretutto, dei cospicui riconoscimenti economici e di carriera.

Ancora di più si evidenzia che l'eliminazione del bonus fiscale, malgrado gli aumenti dell'ultimo rinnovo contrattuale, ha determinato di fatto una diminuzione del trattamento economico del personale non dirigente, in spregio ai 10 anni di congelamento economico determinato dal blocco degli stipendi.

In questo contesto di diffuso malcontento, questo Consesso si auspica che l'odierno Governo dimostri di differenziarsi concretamente da quelli precedenti, manifestando attenzione per il personale non dirigente ovvero intervenendo con un ulteriore stanziamento economico al fine di permettere una definitiva risoluzione degli inaccettabili danni prodotti dal riordino del 2017.

Ciò premesso, e **considerata la prioritaria necessità di sanare le penalizzazioni di carriera dei Primi Marescialli con meno di otto anni di grado alla data di entrata in vigore dell'ultimo riordino, e dei marescialli di Prima Classe finiti nel vorticoso calderone del precedente sistema di valutazione**, ha elaborato le ulteriori proposte correttive che vengono espone in questo documento.

Proposte normative

a) Avanzamento al grado di luogotenente

Le norme introdotte dal riordino del 2017 con riguardo alla promozione al grado di Luogotenente riproducono sostanzialmente il modello di avanzamento distorto, il c.d. "calderone", in vigore nel sistema di avanzamento precedente, producendo ulteriori penalizzazioni di carriera scollegate da un effettivo criterio di meritocrazia, per tale ragione deve essere modificata nei termini di seguito esposti:

a1) Modifica all'articolo 2251 ter C.O.M.

Le modifiche che seguono si riferiscono al regime transitorio e uniformano il trattamento di avanzamento di tutti i Primi Marescialli:

al comma 5 Sostituire "75%" con "100%".

Aggiungere all'articolo il seguente comma 6:

"La norma di cui al comma precedente si applica anche al personale incluso nell'aliquota di avanzamento 31 dicembre 2018".

a.2) Modica art. 1282 C.O.M.

Questa modifica stabilisce che l'avanzamento al grado di Luogotenente successivamente al periodo transitorio avvenga con le stesse modalità di avanzamento a scelta previsto per gli altri ruoli, ovvero con il sistema delle tre valutazioni (c.d. avanzamento a terzi).

Sostituire il comma 3 con il seguente *"A partire dal 01 gennaio 2027 le promozioni avvengo secondo quanto previsto dall'articolo 1273 C.O.M.*

a.3) Requisiti per l'accesso alla qualifica di 1° luogotenente

La modifica prevede che il requisito della documentazione caratteristica previsto per l'accesso alla valutazione alla qualifica apicale di 1° Luogotenente sia uniformato a quello previsto per gli altri ruoli.

Art. 1323 comma 1 lettera c sostituire la parola "eccellente" con "superiore alla media".

b) Adeguamento delle mansioni dei Primi Marescialli e assegno di valorizzazione per il ruolo marescialli a sviluppo direttivo (art. 627 comma 5 e art. 839 comma 2 c.o.m.)

I Primi Marescialli, i quali in precedenza rappresentavano il grado apicale, sono stati demansionati con il riordino del 2017. Si chiede che vengano uniformate le mansioni del Primo Maresciallo uguagliandole a quelle del Luogotenente e Primo Luogotenente, parimenti a quanto il riordino ha già stabilito per l'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

All'articolo 839 sostituire le parole *"In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:"* con *"In tale contesto i primi marescialli, i luogotenenti e i primi luogotenenti:"*

Si osservi, ancora, che il riordino del 2017 ha modificato l'assetto giuridico del ruolo marescialli ed in particolare dei gradi di Primo Maresciallo e Luogotenente e conseguente qualifica di 1° Luogotenente, attribuendo ulteriori responsabilità che li distingue dagli altri gradi e prevedendo esplicitamente per il ruolo uno sviluppo a "carattere direttivo". Tali nuove responsabilità meritano di essere riconosciute con un assegno perequativo attribuito ai gradi apicali del ruolo nei termini dianzi riportati.

Aggiungere un la seguente disposizione normativa:

"Al compimento del 34° anno di servizio i Primi Marescialli percepiscono un assegno perequativo pari alla differenza tra il trattamento economico principale e accessorio percepito e quello previsto per il grado di Luogotenente, i Luogotenenti percepiscono un assegno perequativo pari alla differenza tra il trattamento economico principale e accessorio percepito e quello previsto per la qualifica di 1° Luogotenente."

c) Formazione aliquota di avanzamento

Il riordino del 2017 ha attribuito ai Primi Marescialli e Luogotenenti l'anzianità di grado al 1 gennaio dell'anno di riferimento, mentre le aliquote di avanzamento vengono ancora formate il 31 dicembre di ogni anno. Ciò determina un danno agli interessati in quanto subiscono un ritardo di un anno nell'avanzamento che si aggiunge a quello patologico già esistente nelle ordinarie valutazioni, mortificando le legittime aspettative di vedersi attribuire le promozioni nei corretti tempi amministrativi. La proposta sopra riportata ha lo scopo di ridurre i tempi di valutazione ovvero di adeguarli ai termini amministrativi previsti dalle norme vigenti.

Aggiungere all'articolo 1273 C.O.M. il seguente comma "comma 5"

"Le aliquote di avanzamento al grado di Luogotenente e 1° Luogotenente vengono formate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di maturazione del periodo di permanenza minima nel grado di Primo Maresciallo."

d). Personale congedato successivamente alla maturazione del periodo minimo di permanenza per l'avanzamento al grado successivo

A causa delle lungaggini amministrative numerosi militari che maturano il diritto al trattamento pensionistico, ed in particolare coloro che hanno il problema di anzianità giuridica riportato nel punto precedente, pur avendo maturato il diritto ad essere valutati al grado successivo vengono penalizzati in quanto l'esercizio del diritto al collocamento in congedo comporta la loro esclusione dalle procedure di avanzamento. Evidentemente ciò mortifica ogni aspettativa di accedere al grado superiore. Si osservi che il personale in congedo (riserva, ausiliaria) è comunque assoggettato a degli obblighi che possono prevedere anche il richiamo in servizio, ciò a dimostrazione dell'interesse reale e concreto a che vi sia comunque il completamento del procedimento di valutazione ovvero l'accesso al grado successivo. La modifica ha lo scopo di permettere al personale in argomento di essere comunque valutato e promosso anche se stato collocato in congedo dopo aver maturato il diritto alla valutazione al grado successivo.

All'art. 1051 C.O.M. inserire il seguente comma 9:

"Il personale congedato successivamente alla maturazione del periodo minimo di permanenza previsto per il passaggio al grado successivo viene inserito nella aliquota di avanzamento prevista per il corrispondente personale in servizio. Il relativo procedimento di avanzamento viene comunque concluso ai fini giuridici e amministrativi".

e) Tabella equiparazione (art. 930 del c.o.m.)

Secondo la tabella vigente ai militari che per qualsiasi ragione si trovino a transitare nell'impiego civile vengo riconosciute delle qualifiche professionali inferiori rispetto a quelle svolte nell'ambito della propria forza armata. Si chiede che venga modificata la tabella di equiparazione delle qualifiche/posizioni amministrative tra i diversi gradi del personale militare e quello civile e che vengano adeguate al "livello funzionale" riconosciuto al personale nell'ambito dell'amministrazione Militare.

2. CATEGORIA C RUOLO SERGENTI

Introduzione

Il Ruolo Sergenti, in primo luogo, manifesta il profondo malumore per i danni creati dal riordino del 2017, per le ragioni già espresse nella premessa della categoria B, per le penalizzazioni economiche subite, e per le sperequazioni e gli scavalcamenti creati nel ruolo anche a causa del concorso straordinario riservato agli ex. L. 958, in spregio di quanto espresso nella nota tecnica allegata all'atto di governo n.396 del novembre 2017, relativo al riordino delle Carriere. Rappresenta, quindi, la necessità che venga apportata una modifica del sistema di accesso al ruolo Marescialli in modo aperto prevedendo l'abolizione della qualifica speciale e contestualmente uno sviluppo aperto al ruolo successivo. La modifica è pienamente condivisa dalla categoria B che la ritiene oltretutto coerente con quanto previsto dal libro bianco del Ministero della Difesa.

Proposte normative

Introduzione carriera aperta al ruolo Marescialli

Si chiede l'abolizione della qualifica speciale (Art. 1323 bis) e contestualmente una riforma normativa che preveda il transito ad a scelta dei Sergenti Maggiori Capo nel ruolo marescialli, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- 8 anni di anzianità nel grado;
- Assenza delle condizioni di cui all'art. 1051;
- Aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- Non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

L'avanzamento al grado di M.Ilo di 3^a Classe avviene con il sistema c.d a terzi (parimenti a quanto previsto da SM a SMC).

I Sergenti Maggiori Capo con Q.S. alla data di entrata in vigore dei correttivi, transitano al grado di M.Ilo 3^a classe, previa verifica dei requisiti sopra indicati.

I S.M.C. e i S.M.C. con Q.S. che transitano al ruolo marescialli percepiscono il trattamento economico fondamentale ed accessorio pari a quello previsto per il Maresciallo 2^a Cl. Tale proposta chiarisce che il transito al ruolo marescialli non deve dare luogo a diminuzioni del trattamento economico.

Al fine di garantire una maggiore professionalità dei S.M.C. che transitano al ruolo Marescialli si prevede l'aumento dei un anno dei periodi minimi di permanenza per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore e Serg. Magg. Capo.

- Da Sergente a Sergente Maggiore 6 anni - avanzamento ad Anzianità;
- Da Sergente Maggiore a Sergente Maggiore Capo 5 anni – avanzamento a scelta (1/3);

3. CATEGORIA D RUOLO GRADUATI

Introduzione

Il Ruolo graduati chiede che venga apportata una modifica del sistema di accesso al ruolo Sergenti in modo aperto, prevedendo l'abolizione della qualifica speciale (art. 1307 bis), con il passaggio al grado superiore, mantenendo invariato il trattamento economico previsto per la stessa e per tutto il personale rientrante nel transitorio.

Proposte normative

a) Introduzione carriera aperta al ruolo Sergenti

Si chiede l'abolizione della qualifica speciale di cui all'art. 1307 bis e, contestualmente, una riforma normativa che preveda il transito, ad anzianità, nel ruolo sergenti, previa verifica del possesso dei requisiti, da parte della Commissione di cui all'art. 1040, comma 1, ai 1° Avieri Capo Scelto in possesso dei seguenti requisiti:

- 7 anni di anzianità nel grado;
- Assenza delle condizioni di cui all'art. 1051;
- Aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- Non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

b) Riconoscimento periodo di anzianità nel passaggio al ruolo superiore

Per il personale già in possesso della "qualifica speciale" si chiede il transito al grado di S.M. o, in alternativa, una permanenza minima nel grado di sergente (max un anno), con l'attribuzione di un assegno "ad personam" tenuto conto che il parametro del 1°Aviere Capo Scelto con Q.S. è identico a quello del Sergente Maggiore.

Per tutto il personale che riveste il grado di 1° Aviere Capo Scelto e che abbia maturato l'anzianità per l'attribuzione della qualifica speciale, nel transitare al ruolo sergenti con il grado di sergente, si chiede il riconoscimento di un periodo di anzianità per il successivo passaggio al grado di Sergente Maggiore e l'attribuzione dell'assegno "ad personam" per il periodo di permanenza nel grado di sergente.

Per tutto il personale che riveste il grado di 1° Aviere Capo Scelto e che non abbia ancora maturato l'anzianità per l'attribuzione della qualifica speciale, nel transitare al ruolo sergenti con il grado di sergente, si chiede il riconoscimento di un periodo di anzianità per il successivo passaggio al grado di Sergente Maggiore.

Una volta a regime il personale che rivestirà il grado di 1°Aviere Capo Scelto, dopo un periodo di sette anni di permanenza nel grado rivestito, transiterà ad anzianità, previa i requisiti minimi richiesti, nel ruolo dei sergenti, rivestendo il grado di Sergente, con il riconoscimento del parametro 116,75, previsto per il nuovo ruolo.

c) **Riduzione permanenza nel grado posseduto.**

Per consentire al personale un omogeneo sviluppo di carriera, si chiede una riduzione di permanenza nel grado posseduto come proposto di seguito:

- Permanenza nel grado di 1° Aviere Capo Scelto da anni 8 a anni 7;
- Permanenza nel grado di 1° Aviere Scelto da anni 5 ad anni 4;

